



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Direzione Generale

# REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE SARDEGNA FSE 2014/2020

**29 maggio 2018**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

**REGOLAMENTO INTERNO  
DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA DEL POR SARDEGNA FSE 2014 - 2020  
NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO  
"INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"**

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna FSE 2014/2020:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare l'articolo 47, paragrafo 2;

VISTO l'Accordo di Partenariato Italia (AP) 2014-2020, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e, in particolare, le disposizioni relative ai Comitati di Sorveglianza;

VISTO il POR Sardegna FSE 2014-2020, approvato con decisione della Commissione C(2014)10096 del 17.12.2014;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n.240/2014 relativo al Codice europeo di condotta sul partenariato, e in continuità con la programmazione 2007/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015 che istituisce il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FSE 2014/2020;

d'intesa con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale (POR) Sardegna FSE 2014-2020;

**ADOTTA IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO**

**ART. 1  
COMPOSIZIONE**

1. In conformità alle disposizioni comunitarie ed in particolare all'art. 48 del Regolamento (UE)1303 del Parlamento e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sulla base di quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, adottato con decisione della Commissione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FSE 2014/2020 - di seguito denominato anche Comitato - istituito con Deliberazione della Giunta Regionale n. 12/21 del 27.03.2015, è composto in conformità alla Deliberazione medesima.
2. Il Comitato è presieduto dal Presidente della Regione o, su sua delega, dall'Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

3. Sono **membri effettivi** del Comitato, in conformità con quanto previsto nell'atto istitutivo dello stesso:
- l'Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020;
  - il Direttore del Centro Regionale di Programmazione in qualità di presidente dell'unità di progetto che coordina la programmazione unitaria;
  - le Direzioni generali dell'Amministrazione regionale coinvolte nell'attuazione del POR FSE;
  - le Autorità di Certificazione e di Audit;
  - l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL);
  - eventuali altre Amministrazioni, diverse dall'Autorità di Gestione, individuate dalla Giunta regionale per l'attuazione del Programma Operativo;
  - gli Organismi intermedi, qualora individuati con specifica Deliberazione;
  - I rappresentanti del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Agenzia per la coesione territoriale in funzione delle rispettive competenze;
  - il Ministero dell'economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato I.G.R.U.E., in qualità di Amministrazione nazionale responsabile del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987;
  - l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro istituita ex Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 in attuazione alla Legge 10 dicembre 2014, n.183 divisione VI in quanto capofila del Fondo Sociale Europeo;
  - il Valutatore indipendente, qualora designato;
  - il Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici.
4. Sono inoltre invitati a far parte del Comitato:
- le Amministrazioni responsabili delle politiche trasversali (Ministero dell'Ambiente e Dipartimento delle Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio), secondo i rispettivi ambiti di competenza territoriale e le Autorità ambientali competenti per ambito territoriale;
  - le Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
  - le Autorità di Gestione dei corrispondenti programmi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, del Fondo Europeo di Sviluppo Rurale e del Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca;
  - le componenti del partenariato istituzionale e le autonomie funzionali;
  - i rappresentanti del partenariato economico-sociale (secondo quanto stabilito dal paragrafo 12.3 del POR FSE 2014/2020 e nella Delibera n. 12/21 del 27.03.2015).
5. Partecipano a titolo consultivo ai lavori del Comitato:
- la Commissione Europea (DG Occupazione e politiche sociali)



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- la Banca Europea per gli Investimenti (BEI), ove fornisca un contributo a un programma.
  - un rappresentante dell'organismo incaricato dell'assistenza tecnica e un rappresentante di Tecnostruttura delle Regioni.
6. Ciascun membro effettivo del Comitato, ad eccezione dei membri invitati e di coloro che partecipano ai lavori a titolo consultivo, può avere diritto di voto.
  7. Ciascuno dei membri effettivi può essere sostituito, in caso di impedimento, da un membro supplente preventivamente designato dall'Amministrazione, dall'Ente o dall'Organismo rappresentato.
  8. Eventuali integrazioni e/o aggiornamenti delle componenti potranno essere deliberate dal Comitato stesso, conformemente al Regolamento interno.
  9. Possono partecipare alle riunioni del Comitato, su invito del Presidente, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle amministrazioni centrali e regionali e di altre istituzioni nazionali in relazione a specifiche questioni o esperti in specifiche tematiche, attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.
  10. La composizione del Comitato garantisce, anche ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, la non discriminazione ed assicura, ove possibile, una presenza equilibrata di uomini e donne.
  11. Nel rispetto degli artt. 12 e 13 del Regolamento delegato (UE) 240/2014 che regolano il conflitto di interessi, i membri del Comitato, diversi dalle autorità responsabili dell'attuazione del Programma o coinvolti nelle attività dello stesso non possono assumere incarichi con riferimento alla preparazione degli inviti a presentare proposte e alla loro valutazione e monitoraggio. A tal fine i membri interessati provvedono, pena la decadenza dalla carica di membro del Comitato, a sottoscrivere la relativa dichiarazione di impegno.
  12. I Componenti del Comitato, qualora si trovino in conflitto di interessi in quanto potenziali attuatori di progetti cofinanziati dal FSE, dovranno astenersi obbligatoriamente dalle discussioni e dalle decisioni riguardanti l'allocazione delle risorse, i criteri di selezione e, in generale, da tutte le tematiche che potrebbero determinare conflitti d'interesse.

**ART. 2  
COMPITI**

1. Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno una volta all'anno per valutare l'attuazione del programma e i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. A tal fine svolge i compiti indicati negli articoli 49 e 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013, quelli indicati nell' AP Italia 2014-2020, e quelli previsti dal presente regolamento interno.
2. Il Comitato assolve, in particolare ai seguenti compiti:

**Esamina**



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

- a) ogni aspetto che incide sui risultati del programma operativo comprese le conclusioni delle verifiche di efficacia dell'attuazione;
- b) i progressi realizzati nell'attuazione del piano di valutazione e il seguito dato ai risultati delle valutazioni;
- c) l'attuazione della strategia di comunicazione;
- d) l'esecuzione dei grandi progetti;
- e) l'attuazione dei piani d'azione comuni;
- f) le azioni intese a promuovere la parità tra uomini e donne, le pari opportunità, la non discriminazione, compresa l'accessibilità per persone con disabilità;
- g) le azioni intese a promuovere lo sviluppo sostenibile;
- h) se del caso, le condizionalità ex ante non sono soddisfatte alla data di presentazione dell'accordo di partenariato e del programma operativo, lo stato di avanzamento delle azioni volte a soddisfare le condizionalità ex ante applicabili;
- i) gli strumenti finanziari.

**Esamina e approva:**

- a) il regolamento interno;
  - b) la metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni e, se del caso, i risultati della verifica di conformità sulle operazioni avviate prima dell'approvazione di detti criteri;
  - c) le relazioni di attuazione annuali e finali;
  - d) il piano di valutazione del programma operativo ed eventuali modifiche dello stesso, anche quando uno dei due è parte del piano di valutazione comune a norma dell'articolo 114, paragrafo 1;
  - e) la strategia di comunicazione per il programma operativo ed eventuali modifiche della stessa;
  - f) eventuali proposte di modifiche al programma operativo presentate dall'Autorità di gestione.
3. L'Autorità di Gestione del POR sottopone al Comitato di Sorveglianza, per la relativa approvazione, le eventuali proposte di modifica del POR, ai fini del successivo inoltro alla Commissione Europea che, entro un termine di tre mesi a decorrere dalla notifica ufficiale da parte dello Stato italiano, assume la relativa decisione.
  4. Il Comitato esprime il proprio consenso all'operazione o al tipo di operazioni che prevedano spese sostenute al di fuori dell'Unione Europea, conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, comma 3, del Regolamento UE 1303/2013.
  5. Il Comitato svolge attività di sorveglianza anche sulle forme di intervento a titolarità della Regione Sardegna relative al periodo di programmazione 2007-2013. In particolare, in relazione alle confluite competenze del Comitato di Sorveglianza, il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FSE 2014-2020 sorveglia e valuta i progressi compiuti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

nel perseguimento degli obiettivi strategici, esamina ed approva le relazioni di esecuzione annuale e finale.

6. Il Presidente del Comitato ha cura di invitare alla discussione sugli argomenti di cui al precedente comma le Amministrazioni e gli Organismi interessati membri del Comitato del POR Sardegna FSE 2007-2013, qualora non presenti nel Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna FSE 2014-2020.

**ART. 3**

**MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

1. Il Comitato è convocato dal suo Presidente almeno una volta l'anno, su iniziativa di quest'ultimo, o su richiesta della maggioranza semplice dei membri del Comitato in casi di necessità, debitamente motivata.
2. Il Comitato si intende regolarmente riunito e le sue determinazioni validamente assunte se almeno la metà dei componenti con diritto di voto è presente ai lavori. Nel caso non sia presente almeno la metà dei membri effettivi, relativamente ai punti dell'ordine del giorno per i quali sono previsti l'esame, l'approvazione e la valutazione da parte del Comitato, si procede con Procedura Scritta: i termini previsti nel successivo art. 4 sono nel qual caso ridotti a 5 giorni.
3. Su iniziativa del Presidente, le riunioni possono essere precedute da consultazioni o riunioni informative, o tecnico-preparatorie.
4. Il Presidente, su proposta dell'Autorità di Gestione, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, valutando l'eventuale inserimento delle questioni proposte per iscritto da uno o più membri del Comitato, e le sottopone al Comitato per l'adozione.
5. Nel corso delle riunioni l'ordine del giorno sarà trattato seguendo la successione prevista nella lettera di convocazione. Il Presidente, su propria iniziativa o su richiesta di un solo membro, può proporre l'anticipazione o la posticipazione di un punto iscritto all'ordine del giorno, previo assenso di tutti i presenti.
6. In casi di urgenza motivata, il Presidente può fare esaminare argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
7. I membri del Comitato ricevono a mezzo di posta elettronica, salvo eccezioni motivate, la convocazione, l'ordine del giorno, i documenti per i quali è richiesto l'esame, l'approvazione, la valutazione da parte del Comitato ovvero ogni altro documento di lavoro almeno due settimane prima della riunione. I membri che intendono sottoporre al Comitato eventuali documenti li trasmettono alla segreteria tecnica dello stesso almeno 2 settimane prima della riunione del Comitato.
8. Il Presidente può, in casi eccezionali e motivati, disporre convocazioni urgenti del Comitato purché ciascun componente ne venga a conoscenza almeno una settimana prima della riunione.
9. Le deliberazioni del Comitato sono assunte sulla base del consenso dei membri effettivi, senza il ricorso a votazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

10. Il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un membro, può rinviare il voto su un punto iscritto all'ordine del giorno al termine della riunione o alla riunione successiva se nel corso della riunione è emersa l'esigenza di una modifica di sostanza che necessita di un ulteriore approfondimento.
11. I verbali delle riunioni debbono riportare oltre alle deliberazioni e alle raccomandazioni del Comitato, anche le opinioni e le proposte dei soggetti che partecipano ai lavori a titolo consultivo.
12. Il verbale della riunione è inviato ai membri effettivi del Comitato entro 30 giorni dalla data della riunione medesima. Il medesimo verbale è approvato dai membri effettivi del Comitato nella successiva riunione, pertanto eventuali richieste di integrazioni o modifiche sono inoltrate per iscritto alla Segreteria Tecnica del Comitato, in tempo utile per l'approvazione del verbale nella successiva riunione. L'approvazione del verbale può avvenire, altresì, su iniziativa del Presidente, secondo la procedura di consultazione per iscritto di cui al successivo art. 4.
13. Il Comitato di Sorveglianza può istituire alcuni gruppi di lavoro settoriali e tematici, come strumento di approfondimento di questioni specifiche. I gruppi di lavoro svolgono la loro attività su specifico mandato del Comitato, secondo le modalità di funzionamento fissate dallo stesso; gli esiti dei lavori saranno in seguito riportati al CdS.

**ART. 4**

**PROCEDURA SCRITTA**

1. Nei casi di necessità motivata, il Presidente può attivare una procedura di consultazione scritta dei membri effettivi del Comitato. I documenti da sottoporre all'esame mediante la procedura per consultazione scritta debbono essere inviati ai membri effettivi del Comitato, i quali esprimono per iscritto il loro parere entro due settimane dalla data di spedizione via posta elettronica, fatto salvo il termine di cui al precedente art. 3.
2. La mancata espressione per iscritto del proprio parere da parte di un membro effettivo del Comitato vale quale assenso.
3. Il Presidente informa i membri effettivi dell'esito della procedura.

**ART. 5**

**SEGRETERIA TECNICA**

1. Il Comitato può avvalersi per l'espletamento delle sue funzioni di un'apposita Segreteria Tecnica gestita dall'Autorità di Gestione del Programma, i cui costi saranno cofinanziati nell'ambito dell'Asse 5 - Assistenza Tecnica del POR Sardegna FSE 2014-2020 nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1303/2013 in materia di ammissibilità della spesa.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURANTZIA SOTZIALE  
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

2. È compito della segreteria tecnica predisporre i verbali delle riunioni ed ogni altra documentazione utile alla seduta del Comitato.

**ART. 6**

**TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

1. Il Comitato di Sorveglianza garantisce un'adeguata informazione sui propri lavori. A tal fine, al termine delle riunioni del Comitato, il Presidente provvederà alla diffusione di un comunicato stampa che riprenda la sintesi delle principali deliberazioni assunte.
2. Per dare adeguata pubblicità ai lavori del Comitato i verbali delle riunioni, una volta approvati, saranno resi disponibili per la consultazione sui siti ufficiali **www.regione.sardegna.it** e **www.sardegnaprogrammazione.it** della Regione Autonoma della Sardegna, a cura dell'Autorità di Gestione con il supporto della Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza.
3. Il Presidente del Comitato cura i rapporti con gli organi di stampa nel rispetto del regolamento (UE) 1303/2013.
4. L'Autorità di Gestione sottopone periodicamente al Comitato una comunicazione sulla qualità e l'efficienza delle azioni informative e pubblicitarie.

**ART. 7**

**VALIDITA' DEL REGOLAMENTO/ NORME ATTUATIVE**

1. Il presente Regolamento può essere modificato, con decisione del Comitato di sorveglianza, d'intesa con l'Autorità di Gestione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni previste dalla Decisione della Commissione C(2014) 10096 del 17.12.2014 di approvazione del POR Sardegna FSE 2014/2020 e le norme del Regolamento (UE) 1303/2013.